

# CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

DEL 5 MAGGIO 2017

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

■ **ACCESSO AL 730 PRECOMPILATO**

Dal 18 aprile i contribuenti possono accedere al 730 precompilato, e dal 2 maggio possono integrare e/o modificare la dichiarazione che, si ricorda, deve essere inviata entro il 24 luglio (se si tratta di mod. 730), o entro il 2 ottobre (se si tratta di modello Redditi).

Pagina 5

■ **BONUS MOBILI, UN RIEPILOGO**

Anche quest'anno in dichiarazione si potranno detrarre al 50% le spese sostenute per mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. L'agevolazione è concessa nel limite di spesa di 10.000 Euro.

Pagina 9

■ **LA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA**

Il 31 maggio 2017, salvo proroga annunciata il 4.5.2017 dal vicepresidente all'Economica Luigi Casero, scade il termine entro cui inviare la prima comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, riferita al 1° trimestre 2017 (gennaio-febbraio-marzo), introdotta con il D.L. 193/2016.

Pagina 13

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

■ **REGIME PER CASSA**

Nella nostra consueta rubrica "Sapere per fare" analizziamo la disciplina del c.d. regime per cassa, alla luce dei recenti chiarimenti offerti dall'Agenzia delle Entrate con le Circolari n. 8/E e 11/E/2017.

Pagina 19

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

■ **LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 29

■ **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 29

■ **I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 30

## SCADENZARIO

---

■ **SCADENZARIO DAL 05.05.2017 AL 19.05.2017**

Pagina 32

*Amici e Colleghi,*

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

### **Precompilata 730/2017: già possibile modificarla**

Dal 2 maggio al 24 luglio 2017 il 730 precompilato potrà essere modificato e inviato. Se la dichiarazione dei redditi viene accettata dal contribuente senza modifiche non ci saranno controlli documentali. A chiarire questo passaggio è il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 2 maggio 2017 che ha specificato come il beneficio sia esteso anche alle dichiarazioni inviate tramite CAF e professionisti in quanto saranno questi ultimi in caso di controllo, a dover esibire la documentazione al posto dei loro assistiti.

### **Agevolazione prima casa 2017: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**

Con la Risoluzione 53 del 27.04.2017 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le agevolazioni "prima casa" sono valide anche nel caso in cui il lavoro del contribuente nel comune dove è sito l'immobile agevolato termini prima che quest'ultimo vi abbia spostato la residenza. La condizione per potere beneficiare delle agevolazioni è che il contribuente si impegni a cambiare residenza entro 18 mesi. La dichiarazione di impegno deve essere resa con le stesse formalità giuridiche dell'atto originario di acquisto dell'immobile e va registrata allo stesso ufficio in cui quest'ultimo è stato registrato.

### **Scomputo delle perdite in caso di accertamento e adesione 2017**

Con la circolare 15 di venerdì 28 aprile 2017 le Entrate hanno fornito chiarimenti ai contribuenti destinatari di un atto di accertamento, per i quali le perdite concorrono a formare il reddito, differenziando tra scomputo automatico e scomputo richiesto dal contribuente con il modello IPEA.

Come chiarito, non possono essere computate le perdite realizzate nei periodi d'imposta successivi a quello oggetto della rettifica e non sussiste alcun vincolo di priorità nella scelta delle perdite da utilizzare in compensazione. Pertanto, qualora il contribuente possieda perdite utilizzabili sia in misura limitata sia in misura piena, lo stesso può liberamente individuare quali richiedere in diminuzione dai maggiori imponibili.

### **Assegnazione di beni ai soci per le società di persone in liquidazione**

Le società di persone poste in liquidazione nel corso del 2016 possono accedere all'assegnazione agevolata dei beni ai soci versando nei termini l'imposta sostitutiva tramite F24, senza dover indicare i dati relativi in dichiarazione. In particolare, con la risoluzione 54/e l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le società di persone in liquidazione prima del 31.12.2016, non dovranno indicare i dati per perfezionare l'opzione nel modello Unico Sp 2016 in quanto il modello, infatti, non

prevede una sezione specifica. Pertanto a queste società si applica il principio del comportamento concludente.

### **Depositi IVA 2017: i chiarimenti sulle novità in una Risoluzione**

La disciplina dei depositi IVA è stata modificata del decreto fiscale 193/2016 collegato alla legge di stabilità 2017 ed è stata oggetto di chiarimenti nella risoluzione 57/e del 3 maggio 2017. In particolare, le modifiche si applicano a decorrere dal 1° aprile 2017 e comportano

- ◆ l'estensione dell'utilizzo del deposito IVA a tutti i beni, senza distinguere in base alla provenienza.
- ◆ la diversa modalità di estrazione dei beni stessi sulla base della predetta provenienza. Ad eccezione dei beni introdotti in forza di un acquisto intracomunitario e dei beni immessi in libera pratica, per le altre operazioni agevolate l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito.

### **Manovra 2017: F24 telematico anche con una sola compensazione**

La manovra correttiva 2017 (D.L. 50/2017) ha modificato la disciplina delle compensazioni, stabilendo dal 24 aprile 2017 la possibilità di effettuare la compensazione solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per tutti i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

### **Omessa presentazione IVA: comunicazione per l'adempimento spontaneo**

Con il Provvedimento del 3 maggio 2017 sono state disciplinate le comunicazioni per favorire l'adempimento spontaneo dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione IVA o l'hanno presentata compilando solo il quadro VA. In particolare, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi IVA e della Guardia di finanza:

- ◆ codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- ◆ numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
- ◆ dichiarazione IVA presentata relativa all'anno d'imposta 2015;
- ◆ dichiarazione IVA presentata relativa all'anno d'imposta 2016;
- ◆ protocollo identificativo e data di invio delle dichiarazioni di cui sopra.

Il contribuente può così decidere di presentare la dichiarazione IVA entro 90giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione o di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate con il ravvedimento operoso.

### **Compensazioni: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate**

Con la Risoluzione 57/E del 4.5.2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina sulle compensazioni, prevista dal D.L. 50/2017, secondo cui, per la compensazione di crediti superiori a 5mila euro è necessario far apporre il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi.

*80121 Napoli – Via Riviera di Chiaia, 215 - Tel 081/5520148 – Fax 081/5800322 – e-mail  
info@studioforlani.it*

L'Agenzia afferma che in generale, le nuove norme si applicano a tutti i comportamenti successivi alla loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. Per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile prive del visto di conformità restano, invece, applicabili le regole precedenti. Sono ammissibili, dunque, le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti per importi inferiori a 15mila euro emergenti da dichiarazioni senza visto già trasmesse. Sulle dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile o sulle dichiarazioni integrative presentate successivamente a tale data è necessario apporre il visto di conformità se si intende compensare crediti superiori a 5mila euro.

### **Liquidazioni periodiche IVA: proroga in arrivo**

Concludiamo con l'annuncio del 4.5.2017 del viceministro all'Economia, Luigi Casero, della possibile proroga per le comunicazioni IVA in scadenza il 31 maggio. La proroga dovrà essere ufficializzata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che si concretizzerà probabilmente con un rinvio tecnico di 10-15 giorni in cui non saranno applicate sanzioni. Il Presidente dei Dottori Commercialisti Miani ha sottolineato che «Avremmo preferito un maggior lasso di tempo per testare l'adempimento e per formare il personale che dovrà effettuare gli invii telematici con il nuovo sistema di trasmissione».

Le modalità di trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA sono state poi oggetto di chiarimenti nel question time di ieri, dove è stato chiesto al Ministero perché per trasmettere tali dati non sia possibile usare le modalità tradizionali già in uso per gli altri adempimenti. Questo aspetto è molto importante per i commercialisti, che recentemente con un comunicato hanno sottolineato come l'acquisto di un software apposito per la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA possa arrivare fino a 1.000 euro all'anno per professionista. Per il presidente dei commercialisti e degli esperti contabili Miani «il dato di fatto è che a meno di trenta giorni dalla sua scadenza ci troviamo ancora in uno stato di grande incertezza per un adempimento che era stato annunciato senza costi e complicazioni».

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

### OGGETTO: Accesso al 730 precompilato

**Dal 18 aprile** scorso è **disponibile** sul sito dell'Agenzia delle Entrate **la dichiarazione dei redditi precompilata** che può essere consultata accedendo all'area riservata.

**Dal 2 maggio è possibile integrarla o modificarla** ed inviarla:

- ◆ **entro il 24 luglio**, nel caso del modello 730,
- ◆ **o entro il 2 ottobre**, nel caso del modello Redditi.

Quest'anno, oltre a visualizzare, accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione precompilata 2017, è possibile consultare e, se necessario, correggere la dichiarazione precompilata 2016, purché sia stata inviata tramite l'applicazione web.

ACCESSO AL 730 PRECOMPILATO	
<b>730 PRECOMPILATO</b>	<p>A partire dal 18 aprile, l'Agenzia delle entrate ha messo a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato sul sito internet <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a>.</p> <p>Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ i dati contenuti nella <b>Certificazione Unica</b>, che viene inviata all'Agenzia delle entrate dai sostituti d'imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale;</li><li>◆ <b>gli oneri deducibili o detraibili</b> che vengono comunicati all'Agenzia delle entrate, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali);</li><li>◆ <b>alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente</b>: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che</li></ul>

	<p>danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria:</b> ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>ACCESSO AL 730 PRECOMPILATO</b></p>	<p>L'accesso diretto da parte del contribuente avviene collegandosi al sito <a href="http://dichiarazioneprecompilata.agenziaentrate.gov.it/">http://dichiarazioneprecompilata.agenziaentrate.gov.it/</a></p> <p>Il contribuente può accedere direttamente al 730, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ credenziali dispositive Fisconline;</li> <li>◆ Carta nazionale dei servizi (Cns);</li> <li>◆ identità Spid (Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale);</li> <li>◆ credenziali dispositive rilasciate dall'Inps o dalla Guardia di finanza o dal sistema;</li> <li>◆ informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPa);</li> <li>◆ credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.</li> </ul> <p>Il passo successivo è quello di controllare i dati utilizzati per predisporre la dichiarazione ed esaminare che risultino completi e corretti.</p> <p>E' possibile aprire ogni voce e controllare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per i redditi la fonte (redditi di terreni, di fabbricati, di lavoro dipendente ecc ...);</li> <li>◆ per le spese gli importi e il dettaglio.</li> </ul> <p>All'interno del 730 precompilato, sono, inoltre, indicati i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l'anno precedente.</p> <p>Successivamente si passa alla scelta del modello.</p>
<p style="text-align: center;"><b>COSA PUÒ FARE IL CONTRIBUENTE</b></p>	<p>In relazione alla propria dichiarazione precompilata, il contribuente, eseguito l'accesso, può effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ visualizzazione e <b>stampa</b>;</li> <li>◆ <b>accettazione</b> ovvero <b>modifica</b>, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;</li> <li>◆ <b>versamento</b> delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale (nei casi di presentazione della dichiarazione in mancanza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio);</li> <li>◆ indicazione delle coordinate del <b>conto corrente bancario</b> o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso (nei casi di presentazione della</li> </ul>

	<p>dichiarazione in mancanza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>consultazione</b> delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;</li> <li>◆ consultazione dell'elenco dei <b>soggetti delegati</b> ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata;</li> <li>◆ indicazione di un <b>indirizzo di posta elettronica</b> presso cui ricevere eventuali comunicazioni relative alla dichiarazione.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>ACCESSO DA PARTE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA, DEL CAF E DEL PROFESSIONISTA ABILITATO</b></p>	<p>I contribuenti, che non intendono accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata, possono farlo tramite uno dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale;</li> <li>◆ Caf;</li> <li>◆ professionista abilitato.</li> </ul> <p>Tali soggetti possono accedere alla dichiarazione precompilata solo dopo aver acquisito una <b>specifica delega del contribuente</b>, contenente le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;</li> <li>◆ anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata;</li> <li>◆ data di conferimento della delega;</li> <li>◆ indicazione che la delega si estende, oltre all'accesso alla dichiarazione, anche alla consultazione dell'elenco delle informazioni relative alla stessa.</li> </ul> <p>La delega può essere acquisita, insieme a un documento d'identità del delegante, in formato cartaceo o in formato elettronico.</p> <p>I sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti abilitati devono numerare e annotare in un apposito registro cronologico le deleghe acquisite.</p> <p>I sostituti d'imposta possono accedere alla dichiarazione avvalendosi dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi (ad esempio, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro).</p> <p>I Caf e i professionisti abilitati possono nominare propri dipendenti come operatori incaricati di effettuare l'accesso alle dichiarazioni precompilate.</p> <p>L'accesso alla dichiarazione precompilata (e all'elenco dei dati a essa relativi) da parte di tali soggetti è consentito fino al 10 novembre 2017, previa specifica richiesta all'Agenzia delle Entrate tramite file ovvero via web.</p>
<p style="text-align: center;"><b>PRESENTAZIONE DIRETTA DELLA DICHIARAZIONE</b></p>	<p>Il contribuente che accede direttamente alla propria dichiarazione precompilata può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>accettarla</b> nei termini in cui è stata predisposta dall'Agenzia delle Entrate;</li> <li>◆ <b>modificarla</b> o integrarla.</li> </ul> <p>A partire dal 2 maggio, la dichiarazione accettata, modificata o integrata, può essere <b>inviata telematicamente</b> all'Agenzia che, entro cinque giorni, fornisce un'apposita ricevuta contenente:</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la data di presentazione della dichiarazione;</li> <li>◆ il riepilogo dei principali dati contabili.</li> </ul> <p>Per rendere possibile le operazioni di conguaglio, il risultato contabile delle dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente viene trasmesso dall'Agenzia ai sostituti d'imposta.</p> <p>Qualora ciò non fosse possibile, l'Agenzia informa il contribuente mediante un avviso nell'area autenticata nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo email comunicato.</p> <p>Se, invece, il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione non è tenuto a effettuare il conguaglio, comunica in via telematica all'Agenzia il codice fiscale del contribuente interessato. Quest'ultimo, a sua volta, riceve apposita comunicazione dall'Agenzia stessa.</p> <p>In entrambi i casi, il contribuente può, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>presentare un modello 730 integrativo</b>, con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta ovvero di indicare l'assenza del sostituto;</li> <li>◆ rivolgersi a un <b>Caf</b> o a un <b>professionista abilitato</b>.</li> </ul> <p>Si ricorda che, per i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, gli eventuali rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria.</p> <p>Se, invece, dalle dichiarazioni presentate emerge un debito, il contribuente effettua il pagamento mediante F24, anche richiedendo l'addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>VANTAGGI NEI CONTROLLI</b></p>	<p>Se il 730 precompilato viene presentato <b>senza effettuare modifiche</b> direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia oppure al sostituto d'imposta <b>non saranno effettuati i controlli documentali</b> sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate.</p> <p>I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).</p> <p>Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al <b>Caf o al professionista abilitato</b>, i <b>controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista</b> anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate.</p> <p>L'Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi</p>

	sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.
--	-----------------------------------------------------------------

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

### OGGETTO: Bonus mobili, un riepilogo

Il **bonus mobili**, introdotto dal DL n. 63/2013 (decreto c.d. "Energia"), prevede la **detrazione IRPEF del 50%** per le **spese sostenute** per l'**acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**, nonché di **grandi elettrodomestici** con **categoria A+** (A per i forni).

L'**importo massimo** agevolabile è di **€ 10.000**, ripartibile in dichiarazione dei redditi in **10 rate annuali di pari importo**.

Inizialmente il **bonus** era **valido per le spese sostenute dal 6.6.2013** fino al 31.12.2013, successivamente è stato prorogato quattro volte, l'ultima **fino al 31.12.2017** con la Legge di Stabilità 2017. L'**ultimo intervento**, oltre a prorogare di un anno il bonus, **lo ha anche in parte depotenziato**, prevedendo che **le spese sostenute nel 2017**, per essere agevolabili, **devono riferirsi ad interventi di ristrutturazione iniziati a partire dal 1° gennaio 2016**.

In vista della scadenza di compilazione delle dichiarazioni, e del relativo calcolo delle imposte, si ritiene utile riepilogare brevemente la **disciplina bonus mobili**.

BONUS MOBILI	
<b>COS'È</b>	Il bonus mobili è una <b>detrazione del 50% della spesa</b> sostenuta <b>per l'acquisto di mobili e</b> di grandi <b>elettrodomestici</b> , finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione
<b>BENI AGEVOLABILI</b>	<b>Mobili nuovi:</b> letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli e sedie, comodini, divani e poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione
	<b>Grandi elettrodomestici nuovi</b> di <b>classe energetica A +</b> (frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, radiatori elettrici, ventilatori

	<p>elettrici, condizionatori), e <b>forni con classe energetica A</b>.</p> <p>L'acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo.</p> <hr/> <p>Tra le spese da portare in detrazione <b>si possono includere quelle di trasporto e di montaggio</b> dei beni acquistati.</p>
<p style="text-align: center;"><b>INTERVENTI CHE DANNO DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE</b></p>	<p>La detrazione spetta <b>a condizione che sia collegata</b> alla realizzazione di un <b>intervento di ristrutturazione edilizia</b> su unità immobiliari residenziali. A tal proposito si precisa che deve trattarsi dei seguenti <b>interventi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia</b> su singoli appartamenti. Quindi la manutenzione ordinaria su singoli appartamenti non dà diritto al bonus;</li> <li>◆ <b>ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi</b>, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;</li> <li>◆ <b>restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia</b>, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile;</li> <li>◆ <b>manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni</b> di edifici residenziali;</li> </ul> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 10/E del 14.05.2014 (quesito 7.1), ha chiarito che <b>gli interventi finalizzati alla prevenzione degli atti illeciti</b> da parte di terzi (es. installazione di sistemi antifurto), <b>non danno diritto di per sé all'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici</b>. Per fruire del bonus è necessario che gli interventi siano inquadrabili tra quelli di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001, riportati sopra (manutenzione straordinaria/ordinaria sulle parti comuni/restauro e risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia).</p> <p><b>Non dà diritto alla fruizione del bonus mobili la realizzazione di posti auto o box pertinenziali</b> (Circolare 11/E del 21.05.2014 risposta 5.2).</p> <p>Per quanto riguarda, invece, <b>gli interventi di risparmio energetico</b> (art. 16-bis del TUIR), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito (con la circolare 29/2013) che <b>per fruire della detrazione bonus mobili devono configurarsi "quanto meno come interventi di manutenzione straordinaria, ove effettuati su singole unità immobiliari residenziali"</b>. Gli interventi finalizzati al risparmio energetico, di cui alla lett. h) dell'art. 16-bis del RUIE, sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (art. 123 comma 1 DPR 380/2001), mentre per gli altri occorre valutare la riconducibilità alla manutenzione straordinaria caso per caso (circolare 11/E del 2014).</p> <p>Con la Circolare 3/2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che <b>la sostituzione della caldaia</b> è un intervento qualificabile come manutenzione straordinaria e quindi <b>consente l'accesso al bonus arredo</b></p>

	a condizione che permetta il conseguimento di risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente.
<b>ULTERIORI CONDIZIONI</b>	La detrazione spetta per le spese sostenute <b>dal 6.6.2013 al 31.12.2017</b> (grazie all'ultima proroga effettuata con la Legge di Stabilità 2017).
	Le <b>spese per la ristrutturazione</b> devono essere state <b>pagate</b> , almeno in parte, <b>a partire dal 26.6.2012</b> .
	La <b>data di inizio lavori deve precedere quella in cui si acquistano i mobili/elettrodomestici<sup>1</sup></b> mentre non è fondamentale che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'immobile.
	<b>L'acquisto deve essere documentato da fattura</b> , dalla quale risulta la quantità e la tipologia di beni acquistati.
	<p><b>La spesa deve avvenire con bonifico (anche ordinario)</b>, in cui sia indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ causale versamento;</li> <li>◆ codice fiscale di chi fruisce della detrazione;</li> <li>◆ partita Iva o codice fiscale del venditore.</li> </ul> <p>È ammesso anche l'acquisto <b>con carta di credito o bancomat</b>, in tal caso la data del pagamento corrisponde al giorno di utilizzo della carta. Non è invece consentito l'assegno e nemmeno i contanti.</p> <p><b>E' ammesso anche l'acquisto con finanziamento a rate.</b></p>
<b>DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE</b>	<b>Fattura</b> di acquisto
	<b>Ricevuta del bonifico o di transazione</b> per i pagamenti con carta di credito o bancomat
	<b>Documentazione di addebito</b> sul c/c (estratto conto)
<b>LIMITI ALLA DETRAZIONE</b>	<p><b>L'importo massimo</b> di spesa agevolabile <b>è di € 10.000, e indipendentemente dall'importo delle spese per i lavori di ristrutturazione.</b></p> <p><b>La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce</b>, né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio (Circolare 21/E del 23.04.2010 risposta 2.2). Ciò anche nel caso in cui con la cessione dell'immobile vengano trasferite all'acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio (Circolare 17/E del 24.04.2015 risposta 4.6).</p>
<b>NON CUMULABILITA'</b>	<p><b>L'agevolazione non è cumulabile con il bonus arredo giovani coppie</b> (art. 1 comma 75 L. 208/2015), nel senso che non è possibile fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima unità abitativa (Circolare 7</p>

<sup>1</sup> Per individuare la data di inizio lavori si fa riferimento alle abilitazioni amministrative ottenute, all'eventuale comunicazione preventiva alla ASL o se non era necessaria nessuna autorizzazione è sufficiente un'autocertificazione.

	del 31.03.2016 punto 2.3).																				
<b>NOVITA' 2017</b>	<p>La Legge di stabilità 2017 ha <b>prorogato per tutto il 2017 la detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici</b> (fino a 10.000 euro) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della detrazione IRPEF.</p> <p><b>Secondo la nuova disposizione</b> è possibile usufruire del bonus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>limitatamente agli interventi di recupero</b> del patrimonio edilizio <b>iniziati a partire dal 1° gennaio 2016;</b></li> <li>◆ per le <b>spese sostenute nel 2017</b> relative a mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore a A+ (A per i forni);</li> <li>◆ per un <b>ammontare massimo complessivo di 10mila Euro</b>. Ai fini del computo di spesa massima, si tiene conto anche delle spese sostenute nel 2016 per le quali si è già fruito della detrazione per l'acquisto di beni, in relazione agli interventi effettuati nel 2016 o per quelli iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017.</li> </ul>																				
<b>RIPORTO IN DICHIARAZIONE</b>	<p><b>In Redditi PF 2017</b> è presente la <b>Sezione III C</b> "<i>Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)</i>", composta da 7 caselle, che deve essere così compilata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ nelle <b>casella 1 e 4</b> va indicato per ciascuna unità oggetto di ristrutturazione, il numero di rata (in presenza di spese sostenute per più di 2 unità immobiliari va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello);</li> <li>◆ nelle <b>caselle 2 e 5</b> va indicata la <b>spesa sostenuta</b> (entro il limite di € 10.000) per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione (in presenza di spese sostenute per più di 2 unità immobiliari va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello);</li> <li>◆ nella <b>casella 3 e 6</b> va indicato <b>l'importo di ciascuna rata</b> (1/10 dell'importo di campo 2 e 5).</li> </ul> <table border="1" data-bbox="443 1500 1396 1601" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left; font-size: small;">RP57 Spese arredo immobili ristrutturati</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">N. Rata</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Spesa arredo immobile</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Importo rata</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 20px;">1</td> <td style="text-align: center; width: 20px;">2</td> <td style="text-align: center; width: 20px;">3</td> <td style="text-align: center; width: 20px;">,00</td> <td style="text-align: center; width: 20px;">,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left; font-size: small;">RP57 Spese arredo immobili ristrutturati</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">N. Rata</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Spesa arredo immobile</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Importo rata</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 20px;">4</td> <td style="text-align: center; width: 20px;">5</td> <td style="text-align: center; width: 20px;">6</td> <td style="text-align: center; width: 20px;">,00</td> <td style="text-align: center; width: 20px;">,00</td> </tr> </table> <p><b>Nel mod. 730/2017</b> è presente la <b>5 Sezione III C</b> "<i>Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)</i>", al <b>rigo E57</b>, composta di 4 caselle, che deve essere così compilata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ nella <b>casella 1 e 2</b> vanno indicate il numero della rata e la spesa sostenuta entro il limite di 10.000 Euro;</li> <li>◆ le <b>caselle 3 e 4</b> devono essere compilate qualora il contribuente abbia sostenuto spese per arredo per un'altra unità immobiliare</li> </ul> <p>In presenza di spese sostenute per più di 2 unità immobiliari va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello.</p>	RP57 Spese arredo immobili ristrutturati		N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	1	2	3	,00	,00	RP57 Spese arredo immobili ristrutturati		N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	4	5	6	,00	,00
RP57 Spese arredo immobili ristrutturati		N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata																	
1	2	3	,00	,00																	
RP57 Spese arredo immobili ristrutturati		N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata																	
4	5	6	,00	,00																	

	La detrazione è ripartita in 10 rate annuali da chi presta l'assistenza fiscale (Caf o intermediario abilitato).				
<b>E57</b>	SPESA ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA 1	SPESA ARREDO IMMOBILE 2	NUMERO RATA 3	SPESA ARREDO IMMOBILE 4
			,00		,00

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento  
 Distinti saluti

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

### OGGETTO: La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

Il D.L. 193/2016 (art. 21 bis) ha introdotto l'obbligo trimestrale della **comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche**.

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 27.03.2017 ha approvato il modello definitivo e le relative istruzioni da utilizzare per la comunicazione dei dati in questione.

Il modello è composto dal frontespizio e dal quadro VP e la prima scadenza corrisponde al **31.05**, termine entro il quale bisogna comunicare i dati relativi al **I° trimestre 2017** oppure dei mesi di **gennaio, febbraio, marzo** 2017. Si segnala, tuttavia, che per la comunicazione in scadenza il 31 maggio **potrebbe arrivare una proroga di 10-15 giorni**. Ad affermarlo il viceministro all'Economia Luigi Casero, durante il question time del 4.5.2017 presentato dagli onorevoli Giulio Cesare Sottanelli ed Enrico Zanetti. La proroga, in ogni caso, **dovrà essere ufficializzata con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**.

LA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA	
<b>SOGGETTI TENUTI ALLA COMUNICAZIONE</b>	<p><b>L'obbligo di comunicazione</b> dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva <b>grava sui soggetti passivi Iva</b>. Tra i destinatari vi sono anche le società aderenti alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo.</p> <p><b>Non sono tenuti alla comunicazione</b> i soggetti passivi non obbligati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti);</li> <li>◆ all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi/forfetari).</li> </ul>

	<p>semprech�, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero.</p>
<b>INFORMAZIONI DA TRASMETTERE</b>	<p><b>Il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva" � composto da:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il <b>frontespizio</b>, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;</li> <li>◆ il <b>quadro VP</b> (per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto quadro).</li> </ul> <p>Le informazioni da trasmettere con il Modello sono definite nell'allegato "Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione".</p> <p>La comunicazione in esame riguarda i <b>dati delle liquidazioni periodiche delle operazioni attive</b>, registrate o soggette a registrazione, e <b>le operazioni passive registrate</b>.</p> <p>Nell'ambito della comunicazione i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ su base <b>mensile</b>: compilano <b>3 moduli</b>, cio� uno per ciascun mese del trimestre;</li> <li>◆ su base <b>trimestrale</b>: compilano un <b>unico modulo</b>, riferito al trimestre.</li> </ul>
<b>COMPILAZIONE DEL MODELLO</b>	<p><b>Nel Frontespizio bisogna indicare</b> i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'anno d'imposta delle liquidazioni oggetto dell'invio;</li> <li>◆ la partita IVA del contribuente;</li> <li>◆ la partita IVA della societ� controllante, se la Comunicazione � presentata da parte di una societ� che ha adottato nel trimestre la liquidazione dell'IVA di gruppo;</li> <li>◆ i dati del "dichiarante" diverso dal "contribuente" che provvede alla sottoscrizione della Comunicazione;</li> <li>◆ l'impegno alla trasmissione telematica.</li> </ul> <p><b>Nel rigo VP1</b> il contribuente deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ nella <b>colonna 1</b> del <b>il mese</b>;</li> <li>◆ nella <b>colonna 2</b> il <b>trimestre</b>;</li> </ul> <p>cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione.</p> <p><b>Nel rigo VP2 Operazioni attive</b> bisogna indicare l'<b>ammontare complessivo delle operazioni attive</b> (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell'Iva, effettuate nel periodo di riferimento, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, comprese quelle ad esigibilit� differita, rilevanti agli effetti dell'Iva (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.). In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ devono essere <b>comprese</b> le: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale, di cui agli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 per le quali � obbligatoria l'emissione della fattura;</li> <li>✓ operazioni per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, �</li> </ul> </li> </ul>



	<p>dovuta da parte del cessionario (reverse charge);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell'art. 10 D.P.R. 633/1972, per le quali resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di fatturazione e registrazione;</li><li>◆ sono <b>escluse</b> le operazioni esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti, di cui all'art. 36-bis D.P.R. 633/1972.</li></ul>
	<p>Nel rigo <b>VP3 Operazioni passive</b> vanno riportati i dati relativi all'ammontare complessivo (al netto dell'IVA):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ degli acquisti interni, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi;</li><li>◆ risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione;</li><li>◆ registrate sul registro degli acquisti (o altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi).</li></ul> <p>In particolare devono essere <b>compresi</b> gli:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ acquisti imponibili o non imponibili;</li><li>◆ acquisti con iva indetraibile;</li><li>◆ acquisti intraUE;</li><li>◆ acquisti con Iva ad esigibilità differita;</li><li>◆ acquisti esenti;</li><li>◆ acquisti in reverse charge.</li></ul> <p>L'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti intracomunitari e art. 17, commi 2, 5, 6 e 7), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (es. art. 74, primo comma, lett. e), art. 74-ter, comma 8), deve essere <b>compresa, quale IVA esigibile, nel rigo VP4</b> e, quale <b>IVA detratta, nel rigo VP5</b>. Tale modalità di compilazione vale anche con riferimento alle importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d'argento puro per le quali l'imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell'art. 25.</p>
	<p>Nel rigo <b>VP4 Iva esigibile</b> bisogna indicare l'ammontare dell'Iva a debito, relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità;</li><li>◆ operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nello stesso periodo.</li></ul> <p>Le operazioni devono essere annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.</p>
	<p>Nel rigo <b>VP5 Iva detratta</b> bisogna indicare l'ammontare dell'Iva relativa agli acquisti registrati per i quali è esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento.</p>



	<p>Nel rigo è indicata, altresì, l'imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell'Iva per cassa (art. 32-bis D.L. 83/2012), registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione.</p> <p>Il relativo imponibile non deve, invece, essere riportato nel rigo VP3, in quanto già indicato nella Comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti.</p>
	<p>I contribuenti che adottano, per obbligo di legge o per opzione, <b>speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta</b> ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ nel rigo VP4 (IVA esigibile) e nel rigo VP5 (IVA detratta);</li><li>◆ <b>l'imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime di appartenenza.</b></li></ul> <p>Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non preveda la detrazione dell'imposta (ad esempio, regime dei beni usati), il rigo VP5 non deve essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.</p>
	<p>Nel rigo <b>VP6 IVA dovuta o a credito</b> bisogna indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ nella colonna 1 l'ammontare della differenza tra i righe VP4 e VP5 nel caso in cui tale differenza sia positiva;</li><li>◆ in caso contrario, in colonna 2 il valore assoluto della predetta differenza.</li></ul>
	<p>Nel <b>rigo VP7 debito periodo precedente non superiore 25,82</b> euro bisogna indicare l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 euro.</p>
	<p>Nel <b>Rigo VP8 Credito periodo precedente</b> bisogna indicare l'ammontare dell'IVA a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR).</p> <p>Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).</p>
	<p>Al <b>Rigo VP9 Credito anno precedente</b> bisogna indicare l'ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare.</p> <p>Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda "estromettere" dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l'intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla</p>

dichiarazione dell'anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della presente Comunicazione riportando l'importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno.

Nel presente rigo va indicato anche il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata (a seguito di autorizzazione dell'Ufficio) in sede di liquidazione periodica.

Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).

Al **Rigo VP10 Versamenti auto UE** bisogna indicare l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007.

In particolare, devono essere indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento (rigo VP1), anche se effettuati in periodi precedenti.

Al **Rigo VP11 Crediti d'imposta** bisogna indicare l'ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24.

Al **Rigo VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali** bisogna indicare l'ammontare degli interessi dovuti, pari all'1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente alla liquidazione del trimestre. Questo rigo non deve essere compilato dai contribuenti "trimestrali speciali".

Al **Rigo VP13 Acconto dovuto** bisogna indicare l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato.

In particolare:

- ◆ il rigo deve essere compilato dai contribuenti obbligati al versamento dell'acconto ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni;
- ◆ qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo;
- ◆ nel caso di ente o società controllato partecipante alla liquidazione IVA di gruppo, uscito dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dell'acconto IVA) a seguito, ad esempio, di incorporazione da parte di società esterna, deve essere compreso nel presente rigo della Comunicazione della società incorporante relativa al

	<p>                     mese di dicembre anche il credito derivante dall'importo dell'acconto dovuto dall'ente o società controllante per l'ente o società controllato incorporato.                 </p>		
	<p> <b>Al Rigo VP14 IVA da versare o a credito</b> bisogna indicare:                 </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ in <b>colonna 1</b> l'importo dell'IVA da versare, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo:  <math>(VP6, \text{col. } 1 + VP7 + VP12) - (VP6, \text{col. } 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13)</math> </li> <li>◆ in <b>colonna 2</b> indicare l'importo dell'IVA a credito, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo:  <math>(VP6, \text{col. } 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13) - (VP6, \text{col. } 1 + VP7 + VP12).</math> </li> </ul>		
<b>MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE</b>	<p>                     La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente:                 </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ in via <b>telematica</b>, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato;</li> <li>◆ entro <b>l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre</b> (la comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio dell'anno successivo).</li> </ul>		
	<b>DICHIARAZIONE MENSILE</b>	<b>DICHIARAZIONE TRIMESTRALE</b>	<b>TERMINE</b>
	<b>GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO</b>	I° trimestre	31.05.2017
	<b>APRILE, MAGGIO, GIUGNO</b>	II° trimestre	18.09.2017
	<b>LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE</b>	III° trimestre	30.11.2017
	<b>OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE</b>	IV° trimestre	28.02.2018
<b>REGIME SANZIONATORIO</b>	<p>                     Il D.L. 193/2016 (come modificato in sede di conv. in L. 225/2016) prevede il seguente <b>regime sanzionatorio per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati</b>:                 </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ piena: da € 500 a € 2.000 se omessa;</li> <li>◆ ridotta:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ da € 250 a € 1.000 se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza del trimestre <i>Correzione</i>;</li> <li>✓ da € 250 a € 1.000 se la trasmissione corretta dei dati è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza del trimestre.</li> </ul> </li> </ul>		

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento  
Distinti saluti

SAPERE PER FARE

## IL REGIME PER CASSA

### INTRODUZIONE

La Legge di Bilancio 2017 ha modificato l'art. 66 del TUIR dedicato alle imprese **minori**, introducendo per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, la determinazione del reddito (e del valore della produzione netta) **secondo il criterio di cassa**, al posto del criterio di competenza.

Conseguentemente, le componenti positive e negative di reddito assumeranno rilievo, di regola, in base al momento dell'incasso e del pagamento, rispettivamente, delle fatture emesse e ricevute.

Il nuovo regime di cassa si estende di anno in anno qualora non siano superati i limiti per la contabilità semplificata.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di **chiarimenti** circa l'applicazione di tale regime agevolato nella Circolare 13.4.2017 n. 11/E e con la Circolare 7.4.2017, n. 8/E (con quest'ultima circolare sono state ufficializzate le risposte date a Telefisco 2017).

*80121 Napoli – Via Riviera di Chiaia, 215 - Tel 081/5520148 – Fax 081/5800322 – e-mail  
info@studioforlani.it*

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **A chi si applica** il regime per cassa?
2. **Come si determina il reddito** per coloro che adottano il regime per cassa?
3. Quali sono regole in caso di **cambio di regime**?
4. Come vanno gestite **le rimanenze**?
5. Come si determina la **base imponibile Irap**?
6. Quali sono gli **adempimenti contabili** per le imprese che adottano il regime per cassa?
7. Come avviene **l'entrata e l'uscita dal regime per cassa**?
8. **Chi ha optato nel 2016 per la contabilità ordinaria**, può applicare nel 2017 il regime per cassa?

## DOMANDE E RISPOSTE

### **D.1 A CHI SI APPLICA IL REGIME PER CASSA?**

**R.1** Il regime per cassa è il **regime naturale dei soggetti in contabilità semplificata** sempreché non optino per la tenuta della contabilità ordinaria.

A norma dell'articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, come sostituito dall'articolo 1, comma 22, della legge di bilancio 2017, **sono ammessi alla contabilità semplificata**, a partire dall'anno successivo, i seguenti soggetti:

- ◆ persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del TUIR;
- ◆ imprese familiari e aziende coniugali;
- ◆ società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- ◆ società di armamento e le società di fatto;
- ◆ enti non commerciali, con riferimento all'eventuale attività commerciale esercitata.

Il **limite di ricavi**, individuati con riferimento agli artt. 57 e 85, TUIR il cui mancato superamento consente ai citati soggetti, a decorrere dall'anno successivo, la tenuta della contabilità semplificata è così individuato:

- ◆ prestazioni di servizi € 400.000;
- ◆ altre attività € 700.000.

Al fine di verificare le soglie di ricavi è necessario fare la seguente distinzione:

*80121 Napoli – Via Riviera di Chiaia, 215 - Tel 081/5520148 – Fax 081/5800322 – e-mail  
info@studioforlani.it*

ANNO	CRITERIO	REGIME
<b>ESERCIZIO PRECEDENTE A QUELLO DI INGRESSO NEL REGIME IN ESAME</b>	Ricavi conseguiti	Competenza
<b>ESERCIZI SUCCESSIVI</b>	Ricavi percepiti	Cassa

In caso di **contemporaneo** svolgimento di attività di prestazione di **servizi** ed **altre attività**:

- ◆ è necessario far riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati;
- ◆ in mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, di conseguenza, rileva il limite massimo, pari a 700.000 euro.

In ogni caso, qualora l'ammontare complessivo dei ricavi, relativo a tutte le attività svolte, superi il limite massimo, l'accesso al regime di contabilità semplificata è precluso (cfr. R.M. n. 293/E del 18 ottobre 2007).

## **D.2 COME SI DETERMINA IL REDDITO PER COLORO CHE ADOTTANO IL REGIME PER CASSA?**

**R.2** Il nuovo regime di determinazione del reddito non è un regime di cassa puro, bensì un regime **misto cassa/competenza**, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con le circolari n. 11/E/2017 e n. 8/E/2017.

In altri termini, **per i ricavi percepiti e le spese sostenute si deroga al criterio della competenza**, ferme restando *"le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti"* previste dal Tuir ed espressamente richiamate dall'articolo 66. Inoltre, per la determinazione del reddito delle imprese minori, **non assumono più rilevanza le rimanenze finali e le esistenze iniziali** di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale sia ultrannuale e titoli (eccezion fatta per la gestione delle rimanenze nel primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime).

Alla luce di quanto sopraesposto è necessario fare la seguente distinzione:

- ◆ **Componenti che rilevano secondo il criterio di cassa**

In linea generale i ricavi/proventi e spese sostenute concorrono alla formazione del reddito d'impresa secondo il criterio di cassa, vale a dire all'atto dell'effettiva percezione. Con riguardo alle seconde, l'Agenzia precisa che si fa riferimento, alle spese diverse da quelle per le quali l'articolo 66 del Tuir richiama la disciplina ordinaria (ad esempio, spese per acquisiti di merci destinate alla

rivendita e di beni impiegati nel processo produttivo). Inoltre, nell'ambito del nuovo regime, i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici sono deducibili nel momento di sostenimento della spesa.

◆ **Componenti che rilevano secondo il criterio di competenza**

Come detto, il nuovo non è un regime di cassa puro, ma misto. Infatti, essendo lo stesso “improntato alla cassa”, per alcuni componenti di reddito continua ad applicarsi il criterio di competenza e che esponiamo nella tabella seguente.

<b>COMPONENTI DI REDDITO POSITIVI CHE RILEVANO SULLA BASE DEL CRITERIO DELLA COMPETENZA</b>
ricavi da assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
proventi derivanti da immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (“immobili patrimoniali”)
plusvalenze e sopravvenienze attive
redditi determinati forfettariamente per le attività di allevamento di animali (oltre il limite previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b, Tuir).
<b>COMPONENTI DI REDDITO NEGATIVI CHE RILEVANO SULLA BASE DEL CRITERIO DELLA COMPETENZA</b>
minusvalenze e sopravvenienze passive
quote di ammortamento di beni materiali, anche a uso promiscuo, e immateriali e canoni di leasing
perdite di beni strumentali e perdite su crediti
accantonamenti di quiescenza e previdenza
spese per prestazioni di lavoro
oneri di utilità sociale
spese relative a più esercizi
oneri fiscali e contributivi
interessi di mora

L'Agenzia delle Entrate nella circolare 11/E/2017 ribadisce poi che **non sono deducibili** dal reddito delle imprese minori, i seguenti componenti negativi:

- ◆ spese e altri componenti negativi relativi a immobili patrimoniali;
- ◆ accantonamenti, diversi da quelli di quiescenza e previdenza;

remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione, al contratto di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e al contratto con il quale un

contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

### **D.3 QUALI SONO LE REGOLE IN CASO DI CAMBIO DI REGIME?**

**R.3** Il comma 19 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 è volto ad evitare che il passaggio da un regime di competenza a un regime ispirato alla cassa possa determinare anomalie in termini di **doppia tassazione/deduzione** ovvero **nessuna tassazione/deduzione** di alcuni componenti di reddito. Si evidenzia, in via preliminare, che la disposizione è applicabile:

- ◆ in sede di prima applicazione del nuovo articolo 66 del TUIR (e, quindi, in occasione del passaggio da un regime di determinazione del reddito secondo le regole di competenza ad uno "improntato" alla cassa);
- ◆ a regime (ovvero tutte le volte in cui le imprese transitano dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e viceversa).

Si prevede, in particolare, che: *"i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi"*.

Pertanto,

- ◆ ove un componente reddituale – per il quale sia mutato il criterio di imputazione temporale in occasione del cambio di regime – **abbia già concorso alla determinazione del reddito** in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza", lo stesso **non concorrerà** alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di "destinazione".
- ◆ **componenti reddituali** – per i quali sia mutato il criterio di imputazione temporale in occasione del cambio di regime – che **non abbiano concorso alla determinazione del reddito** in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" **concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi** ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di "destinazione". Al fine di individuare la corretta imputazione temporale di tali componenti reddituali è necessario far riferimento alle regole vigenti nel regime di "provenienza".

In senso analogo, nel caso in cui siano stati corrisposti **acconti** – fiscalmente irrilevanti nel regime di provenienza -, è da ritenere che gli stessi concorrano a formare il reddito nel periodo di imposta in cui si realizzano i presupposti di imputazione temporale previsti dal regime di provenienza.

### **D.4 COME VANNO GESTITE LE RIMANENZE?**

**R.4** Secondo quanto espressamente previsto dalla norma, per il primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime delle imprese minori, le **rimanenze finali** che hanno concorso a



formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della **competenza** sono portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime.

L'Agenzia precisa che:

- ◆ tale disposizione opera non solo in sede di prima applicazione del regime, ma anche nel caso di passaggio dal regime di contabilità ordinaria a quella semplificata;
- ◆ nel novero delle rimanenze finali rientrano sia le rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale sia quelle di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale nonché le rimanenze dei titoli.



Un importante chiarimento viene, inoltre, fornito con riguardo alla correlazione tra il nuovo regime e la disciplina delle **società non operative**. La circolare n. 11/E/2017 infatti, sottolinea che, in ogni caso, il componente negativo derivante dalla deduzione integrale nel primo periodo di applicazione del regime di cassa delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina delle società di comodo. La stessa regola si applica con riguardo alle società in perdita sistematica.

Ai fini di tali discipline:

- ◆ il **reddito minimo** ivi previsto deve essere decrementato di un importo pari al valore delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza dedotto integralmente nel primo periodo di applicazione del regime di cassa;
- ◆ con specifico riguardo all'individuazione dei **presupposti** della disciplina sulle società in perdita sistematica, laddove il primo periodo d'imposta di applicazione del regime di cassa costituisce uno di quelli compresi nel "periodo di osservazione", il relativo risultato fiscale deve essere considerato senza tener conto del componente negativo derivante dalla deduzione integrale del valore delle rimanenze finali del periodo precedente.

Nel caso di passaggio dal nuovo regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria:

- ◆ in linea generale, le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto e, quindi, dedotto nel corso dell'applicazione delle regole del regime di cassa **non assumono rilevanza come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita** dal regime semplificato in deroga alle ordinarie regole di competenza previste dal Tuir;

qualora con riferimento alle merci in rimanenza non sia stato effettuato il relativo pagamento, le stesse rilevano come **esistenze iniziali e si applicano le ordinarie regole di competenza previste dal Testo unico**. A tal fine, è necessario redigere un prospetto iniziale delle attività e passività esistenti alla data del 1° gennaio dell'anno in cui si applica il regime di contabilità ordinaria, in cui, con specifico riferimento alla valorizzazione del magazzino, è necessario evidenziare l'eventuale disallineamento tra il valore delle esistenze iniziali e il costo fiscalmente riconosciuto delle stesse.

#### **D.5 COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE IRAP?**

*80121 Napoli – Via Riviera di Chiaia, 215 - Tel 081/5520148 – Fax 081/5800322 – e-mail  
info@studioforlani.it*

**R.5** L'articolo 1, comma 20, della legge di bilancio 2017 è intervenuto sulle modalità di determinazione della **base imponibile IRAP** delle imprese minori, inserendo il nuovo comma 1-bis all'articolo 5-bis del d.lgs. 446/1997, secondo il quale: *“Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo è determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66”*.

A partire dal periodo d'imposta 2017, quindi, per le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità semplificata, il valore della produzione netta è determinato applicando i **medesimi criteri di imputazione temporale “improntati alla cassa”** previsti ai fini dell'imposta sul reddito.

Anche con riguardo all'Irap, il legislatore si è preoccupato di dettare disposizioni per regolare il passaggio dal regime di competenza a quello improntato alla cassa e viceversa.

Infatti:

- ◆ per il **primo anno** di adozione del nuovo regime, la base imponibile Irap deve essere **ridotta dell'importo delle rimanenze finali** che hanno concorso al calcolo del valore della produzione netta nell'esercizio precedente secondo il principio della competenza;
- ◆ per **evitare fenomeni di doppia imposizione o di salto d'imposta**, viene disciplinato il trattamento dei componenti reddituali nella fase di transizione tra i due regimi, ordinario e semplificato. In particolare, i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato prima del passaggio al nuovo regime, non assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile Irap degli esercizi successivi.

La circolare n. 11/E/2017 ricorda che le nuove disposizione **non interessano gli enti non commerciali** per i quali la base imponibile Irap è determinata per presa diretta dal bilancio e, quindi, i relativi componenti positivi e negativi rilevanti ai fini del tributo regionale concorrono alla formazione del valore della produzione netta in base ai criteri di competenza civilistici.

#### **D.6 QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI CONTABILI PER LE IMPRESE CHE ADOTTANO IL REGIME PER CASSA?**

**R.6** La Legge di Bilancio 2017 ha completamente riscritto l'art. 18 del DPR 600/73, per allineare gli obblighi contabili alle nuove disposizioni sul principio di cassa introdotte nell'art. 66 del TUIR, prevedendo **tre alternative**:

- ◆ i soggetti esonerati dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili devono **annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti**, annotando per ciascun incasso: il relativo importo, le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della fattura o altro documento emesso. Nella Circolare n. 11/E in esame l'Agenzia precisa che in luogo di tali dati è possibile indicare il solo codice fiscale del cliente. **In un altro registro vanno annotate cronologicamente** e con riferimento alla data di pagamento, **le spese sostenute nell'esercizio**. Per ciascuna spesa devono essere fornite le

generalità del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura o di altro documento emesso. L'Agenzia ha chiarito che qualora non sia obbligatoria l'emissione della fattura, va riportato il documento contabile che certifica l'operazione effettuata (ad esempio, anche il documento che comprova l'effettuazione dell'operazione non considerata cessione di beni / prestazione di servizi ai fini IVA). I componenti positivi/negativi diversi da quelli prima indicati, sono annotati nei registri obbligatori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle Entrate nella circolare 11 ribadisce quanto precisato nella circolare 8 e cioè che i ricavi/costi vanno annotati non oltre 60 giorni dall'incasso/pagamento in base all'art. 22, DPR n. 600/73;

- ◆ **i registri tenuti ai fini Iva sostituiscono quelli di annotazione dei ricavi e delle spese** - sopra descritti- qualora vi siano iscritte **separate annotazioni delle operazioni non soggette ad Iva.**

Al posto delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti, nel caso in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, deve essere indicato l'importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti, con indicazione delle fatture cui si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti/i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri, nel periodo d'imposta in cui vengono incassati/pagati indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- ✓ i mancati incassi/pagamenti vanno annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- ✓ la tenuta dei soli registri IVA è una scelta "gestionale" del contribuente.

- ◆ **il contribuente**, previa **opzione vincolante per almeno un triennio**, ha la possibilità di tenere i **registri Iva senza operare le annotazioni relative a incassi e pagamenti**, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette ad Iva. In tal caso **si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso/pagamento.**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che

- ✓ qualora il contribuente annoti la fattura di acquisto entro i termini di cui al citato art. 19, ai fini reddituali la registrazione coinciderà con la presunta data di pagamento dell'acquisto;
- ✓ in un'ottica di semplificazione, il comma 5, consente al contribuente di non effettuare" le predette annotazioni sui registri IVA scegliendo la presunzione di incasso / pagamento di quanto annotato nei predetti registri.

L'opzione per la tenuta dei registri con la modalità in esame va esercitata secondo quanto previsto dal DPR n. 442/97 e pertanto la stessa si desume dal **comportamento concludente** del contribuente o dalle **modalità di tenuta delle scritture contabili.**

La stessa deve comunque essere comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta effettuata, ossia nella prima dichiarazione IVA da presentare relativamente al periodo d'imposta in cui è stata operata la scelta (così, ad esempio, in caso di tenuta della contabilità per cassa dal 2017, la scelta va comunicata nel **quadro VO** del mod. IVA 2018)

## **D.7 COME AVVIENE L'ENTRATA E L'USCITA DAL REGIME PER CASSA?**

**R.7** Il regime di cassa rappresenta il **regime naturale** dei soggetti che esercitano un'attività di impresa e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 18 in commento.

Ciò significa che:

- ◆ **l'ingresso nel regime non è subordinato ad una manifestazione di volontà** del contribuente;
- ◆ i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore ai limiti stabiliti per l'applicazione del regime, possono per il primo anno tenere la contabilità semplificata. Tale possibilità non è subordinata ad alcuna comunicazione all'Amministrazione finanziaria.



Possono accedere al regime in esame anche i soggetti il cui regime naturale è quello **forfetario** (articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Tali contribuenti, che, comunque, posseggono i requisiti previsti dalla normativa vigente per applicare il regime in commento, devono a tal fine esprimere una specifica opzione, secondo quanto previsto dal comma 70 del citato articolo 1 legge n. 190 del 2014. Ciò avviene, nel rispetto della regola generale stabilita dal DPR n. 442 del 1997, mediante comportamento concludente e successiva comunicazione nella dichiarazione annuale IVA (cfr. circolare n. 10 del 2016 par. 3.1.1.).

L'**uscita** dal regime di cassa avviene per

- ◆ superamento dei limiti imposti dal comma 1 dell'articolo 18,
- ◆ opzione per il regime ordinario. Tale opzione:
  - ✓ ha vincolo triennale;
  - ✓ ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale la scelta è effettuata fino a quando non è revocata;

si esercita **per comportamento concludente**, dandone comunicazione con il quadro VO della dichiarazione IVA.

## **D.8 CHI HA OPTATO NEL 2016 PER LA CONTABILITÀ ORDINARIA, PUÒ APPLICARE NEL 2017 IL REGIME PER CASSA?**

**R.8** Sì. Tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime delle imprese minori dall'articolo 1, comma 22, della legge di bilancio 2017, l'Agenzia delle Entrate precisa che:

- ◆ i soggetti che nel 2016 hanno optato per il regime di contabilità ordinaria possono, dal 1° gennaio 2017, revocare la scelta effettuata e accedere al regime di cassa;
- ◆ coloro che nel 2016 hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, ma intendono continuare ad applicare il regime di contabilità ordinaria non devono effettuare alcuna opzione, intendendosi tacitamente rinnovata per un anno;
- ◆ coloro che per il 2017 hanno tacitamente rinnovato l'opzione per la contabilità ordinaria, possono revocare nel 2018 la scelta operata per applicare il regime semplificato;

- ◆ coloro che hanno optato per il regime semplificato, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfetario, possono revocare la scelta effettuata e applicare il regime forfetario dal 1

## PRASSI DELLA SETTIMANA

### LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

Circolare n. **13/E** del **27 Aprile 2017**

L'Agenzia fornisce chiarimenti alle imprese che intendono usufruire del Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2017.

---

Circolare n. **14/E** del **27 Aprile 2017**

L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa (ad

---

*80121 Napoli – Via Riviera di Chiaia, 215 - Tel 081/5520148 – Fax 081/5800322 – e-mail*

*info@studioforlani.it*

esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa) e delle partecipazioni per i soggetti non las/lfrs.

---

Circolare n. **15/E** del **28 Aprile 2017**

L'Agenzia fornisce chiarimenti ai contribuenti, per i quali le perdite concorrono a formare il reddito, destinatari di un atto di accertamento, affrontando nel dettaglio le differenze tra lo scomputo automatico, operato dall'ufficio, previsto per le perdite di periodo rispetto a quello richiesto dal contribuente con il modello lpea in relazione alle perdite pregresse.

---

## **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

---

Risoluzione n. **51/E** del **24 Aprile 2017**

L'Agenzia fornisce chiarimenti sulla comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (modello 730-4).

---

Risoluzione n. **52/E** del **26 Aprile 2017**

L'Agenzia chiarisce, sulla base del parere rilasciato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che la produzione del medaglione di pesce non rientra tra le attività agricole connesse, tassabili su base catastale ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR.

---

Risoluzione n. **53/E** del **27 Aprile 2017**

L'Agenzia chiarisce che le agevolazioni per la prima casa sono valide anche se il lavoro nel comune dell'immobile agevolato termina, e il contribuente si impegna a cambiare residenza entro 18 mesi.

---

Risoluzione n. **54/E** del **2 Maggio 2017**

L'Agenzia chiarisce le modalità di applicazione del regime agevolato per l'assegnazione di beni ai soci per le società di persone poste in liquidazione nel 2016. Nel documento di prassi l'Agenzia chiarisce che le società di persone poste in liquidazione nel corso del 2016 possono accedere all'assegnazione agevolata dei beni ai soci versando correttamente nei termini l'imposta sostitutiva tramite F24 e rispettando le ulteriori norme che disciplinano questo regime opzionale, senza dover indicare i dati relativi in dichiarazione.

---

---

Risoluzione n. <b>55/E</b> del <b>3 Maggio 2017</b>	L'Agenzia offre alcuni chiarimenti sulla disciplina dei depositi IVA, contenuta nell'articolo 50-bis del D.L. 331 del 1993.
Risoluzione n. <b>56/E</b> del <b>3 Maggio 2017</b>	L'Agenzia chiarisce che l'aliquota IVA del 5% si applica solo ed esclusivamente a confezioni contenenti esclusivamente le piante aromatiche espressamente e tassativamente indicate dalla norma. In tutti gli altri casi, la presenza nella stessa confezione di piante aromatiche diverse da quelle elencate dal n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis citata, comporterà l'assoggettamento dell'intera confezione all'aliquota ordinaria.
Risoluzione n. <b>57/E</b> del <b>4 Maggio 2017</b>	L'Agenzia offre importanti chiarimenti in merito alle novità in tema di visto di conformità e utilizzo in compensazione di crediti tributari. In particolare specifica che, per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità, restano applicabili i precedenti vincoli. Viceversa, per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori ad euro 5.000.

---

## **I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

---

Comunicato stampa del <b>19 Aprile 2017</b>	L'Agenzia comunica che è disponibile sul suo sito internet un vademecum che spiega i vari step da seguire per concludere l'acquisto di un immobile sull'acquisto di un immobile. Questo documento va così ad arricchire la sezione "L'Agenzia informa" del sito delle Entrate relativo alle guide fiscali.
Comunicato stampa del <b>20 Aprile 2017</b>	L'Agenzia informa che è esteso l'utilizzo del modello unificato anche all'imposta sostitutiva dovuta, in via opzionale, al posto delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. Il passaggio dal vecchio al nuovo modello sarà graduale perché fino al 31 dicembre 2017, sarà possibile versare l'imposta sostitutiva sui finanziamenti anche tramite il modello F23, mentre

---

dal 1° gennaio 2018 scatterà l'obbligo di utilizzare esclusivamente il modello F24.

---

Comunicato stampa del **28 Aprile 2017**

L'Agenzia delle Entrate informa che da mercoledì 3 maggio apre la stagione 2017 di "Il Fisco mette le ruote", la campagna che vede un ufficio mobile dell'Agenzia fare sosta nelle piazze delle principali città italiane per fornire informazioni e assistenza ai cittadini sulla dichiarazione precompilata.

---

Comunicato stampa del **2 Maggio 2017**

L'Agenzia delle Entrate informa che dal 2 maggio è possibile spedire online la dichiarazione dei redditi predisposta dall'Agenzia con l'ausilio del partner tecnologico Sogei e chiudere così con pochi passaggi l'appuntamento annuale con il Fisco.

---

Comunicato stampa del **5 Maggio 2017**

L'Agenzia informa che sta procedendo ad inviare 191.221 mail agli indirizzi Pec dei contribuenti che presentano eventuali anomalie nella dichiarazione Iva. Si tratta di un'opportunità per coloro che non hanno presentato la dichiarazione Iva per l'anno d'imposta 2016 o che l'hanno presentata compilando solo in parte il quadro Va, e che così potranno porre rimedio pagando sanzioni ridotte senza ricevere controlli.

---



## LO SCADENZARIO DAL 5.05.2017 AL 19.05.2017

---

Venerdì <b>5 Maggio 2017</b>	<b>Richiesta di rettifica</b> di eventuali errori di iscrizione nell'elenco degli "enti della ricerca scientifica" da parte degli Enti senza scopo di lucro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23/04/2010 ("Finanziamento della <b>ricerca scientifica</b> e dell'università ") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF
Venerdì <b>5 Maggio 2017</b>	<b>Richiesta di rettifica</b> di eventuali errori di iscrizione nell'elenco degli "enti della ricerca sanitaria" da parte degli Enti rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23/04/2010 ("Finanziamento della <b>ricerca sanitaria</b> ") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'Irpef.
Lunedì <b>8 Maggio 2017</b>	<b>Presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco degli "enti del volontariato "</b> tenuto dall'Agenzia delle Entrate.
Lunedì <b>8 Maggio 2017</b>	<b>Presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco delle "associazioni sportive dilettantistiche "</b> predisposto dal CONI e gestito dall'Agenzia delle Entrate.
Mercoledì <b>10 Maggio 2017</b>	<b>Versamento in modo virtuale dell'imposta di bollo</b> relativa agli <b>assegni circolari</b> in circolazione alla fine del 1° trimestre 2017 da parte delle Banche ed Istituti di Credito autorizzati ad emettere assegni circolari
Lunedì <b>15 Maggio 2017</b>	Emissione e registrazione delle <b>fatture differite</b> relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e <b>risultanti da documento di trasporto</b> o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti
Lunedì <b>15 Maggio 2017</b>	<b>Registrazione delle operazioni</b> effettuate nel mese solare precedente dai <b>sogetti esercenti il commercio al minuto</b> e assimilati

---

---

Lunedì <b>15 Maggio 2017</b>	Termine per <b>annotare</b> , anche con unica registrazione, l'ammontare dei <b>corrispettivi</b> e di <b>qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali</b> , con riferimento al mese precedente dalle <b>associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro</b> ed dalle <b>associazioni pro loco</b> che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991
Martedì <b>16 Maggio 2017</b>	Termine per il <b>versamento dell'IVA</b> dovuta per il mese precedente per i <b>contribuenti IVA mensili</b>
Martedì <b>16 Maggio 2017</b>	Termine per il <b>versamento dell'IVA</b> dovuta per il secondo mese precedente per i <b>contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità</b> optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98
Martedì <b>16 Maggio 2017</b>	Termine per il <b>versamento dell'IVA</b> dovuta per il <b>1° trimestre 2017</b> (maggiorata dell'1%) per i <b>contribuenti Iva trimestrali</b>
Martedì <b>16 Maggio 2017</b>	Per i contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale del saldo Iva 2016 con versamento della 1ª rata entro il 16.03.2017, termine per il <b>versamento della 3ª rata del saldo Iva 2016</b> risultante dalla dichiarazione annuale, con maggiorazione degli interessi dello 0,33% mensile
Martedì <b>16 Maggio 2017</b>	Termine per il versamento delle <b>ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo</b> corrisposti nel mese precedente
Martedì <b>16 Maggio 2017</b>	Termine per il versamento delle <b>ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi</b> vari corrisposti nel mese precedente
Martedì <b>16 Maggio 2017</b>	Termine per il <b>versamento dell'addizionale regionale e comunale</b> all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
Martedì <b>16 Maggio 2017</b>	Termine per il versamento delle <b>ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale</b> vari corrisposti o maturati nel mese precedente

---

---

Martedì <b>16 Maggio 2017</b>	Termine per il versamento delle <b>ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto</b> corrisposti nel mese precedente
Martedì <b>16 Maggio 2017</b>	Termine per il versamento delle <b>ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale</b> corrisposte nel mese precedente
Martedì <b>16 Maggio 2017</b>	Versamento <b>ritenute previdenziali INPS</b> operate dai datori di lavoro o committenti dei rapporti di collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti nel <b>mese precedente</b>
Martedì <b>16 Maggio 2017</b>	Termine per il <b>versamento dell'imposta sugli intrattenimenti</b> relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Martedì <b>16 Maggio 2017</b>	Versamento dell' <b>imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax")</b> effettuate nel mese precedente ( <b>Aprile 2017</b> ) da parte degli <b>intermediari finanziari</b> e dei <b>notai</b> che intervengono nelle operazioni, nonché da parte dei <b>contribuenti</b> che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di intermediari né di notai.
Giovedì <b>18 Maggio 2017</b>	Ultimo giorno utile per la <b>regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati</b> (o effettuati in misura insufficiente) <b>entro il 18 aprile 2017</b> (ravvedimento operoso breve).

---

---